



Comune di Cocquio Trevisago
Provincia di Varese

Via Roma,54

Tel 0332/975151
Fax 0332/700977

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 5 del 06/02/2018

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto, addì sei del mese di Febbraio alle ore 21:00, nel Salone del Teatro della Società Operaia di Mutuo Soccorso in Caldana, Via Malgarini 3, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria Seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	CENTRELLA DANILO	SI	NO	8	MORETTI MONICA	SI	NO
2	CASTELLINI GIANNI MARIO	SI	NO	9	CRUGNOLA MAURIZIO	SI	NO
3	BELLI ALDO	SI	NO	10	NIGRI LUIGI	SI	NO
4	BEVILACQUA ANTONELLO LUIGI	SI	NO	11	SAVOLDI MARIA LUISA	SI	NO
5	CARNIATO CLAUDIO	SI	NO	12	GRIFFINI VITTORIO	SI	NO
6	PASSERI DAVIDE	SI	NO	13	BALLARIN MARIO	SI	NO
7	FASTAME SARA	SI	NO				

PRESENTI: 13

ASSENTI: 0

Assiste Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Conte

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Danilo Centrella nella sua qualità di Il Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2018

Relaziona il Vicesindaco Antonello Bevilacqua, che dichiara di confermare le aliquote;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1° gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- ✓ IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- ✓ TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- ✓ TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Atteso che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- è dovuta a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 6.3.2014, N. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 2.5.2014, n. 68;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

Visto l'art.1 comma 676 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che dispone che: *"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento"*;

Visto in particolare l'art.1 comma 677 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che dispone che: *"Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille"*;

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2/5/2014 che ha introdotto modifiche in materia di TARI, TASI e IMU, introducendo la possibilità per i Comuni, per l'anno 2014, di superare il limite del 2,5 per mille dell'aliquota TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Visto inoltre il citato decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2/5/2014 con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) la prima rata è determinata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni applicate nell'anno precedente, mentre il versamento del saldo dell'imposta (seconda rata) è eseguito, a conguaglio, sulla base delle delibere comunali pubblicate nel sito del MEF entro il 28 ottobre di ogni anno.
- d) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- e) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 28-03-2017 ad oggetto: "Determinazione aliquote tributo sui servizi indivisibili (TASI) – Conferma aliquote per l'anno 2017";

Vista la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, che ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»";

Visto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (con la quale viene disciplinata anche la TASI) approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 16.07.2014 e modificato con deliberazione consiliare n. 27 del 24.07.2015;

Chiarito che rientrano nei **servizi indivisibili dei Comuni**, tra gli altri:

- pubblica sicurezza e vigilanza;
- servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
- illuminazione stradale pubblica;
- servizi cimiteriali;
- servizi di urbanistica e gestione del territorio;
- servizi di manutenzione di parchi e tutela ambientale del verde;
- servizio di protezione civile;
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali.

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno 29.11.2017, pubblicato in G.U. N. 285 del 6.12.2017 con cui è stato differito al 28.2.2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, autorizzando, ai sensi dell'art. 163 del T.U.E.L. l'esercizio provvisorio;

Ritenuto quindi di fissare e confermare per l'anno 2018 la percentuale di versamento della TASI stabilita nell'anno 2017;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Proceduto a votazione resa per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti n. 13, Votanti n. 9, Favorevoli n. 9, Astenuti n. 4 (Nigri, Savoldi, Griffini, Ballarin), Contrari n. 0;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di confermare, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2018 (fatta eccezione per le esclusioni disposte dalla normativa vigente):
 - Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9): 2 per mille
 - Altri fabbricati: 2 per mille
3. Di confermare anche per l'anno 2018 che l'occupante dell'immobile è tenuto a versare la TASI nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare e la stessa non sia destinata ad abitazione principale dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare ai sensi dell'art. 36 comma 3 del Regolamento IUC.
4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto ad autonoma votazione resa per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti n. 13, Votanti n. 9, Favorevoli n. 9, Astenuti n. 4 (Nigri, Savoldi, Griffini, Ballarin),
Contrari n. 0;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2018

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Motivazione:

Li, 31/01/2018

Il Responsabile Settore
Giuliana Mirella Quajo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

Li, 31/01/2018

Il Responsabile Settore
Giuliana Mirella Quajo

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Dott. Danilo Centrella

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Conte

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
20/02/2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Conte

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva il 06/02/2018

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

X Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Cocquio Trevisago
Lì, 06/02/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Conte

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Cocquio Trevisago
20/02/2018

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Marco Bonavia